



*Avvocatura Generale dello Stato*

Inscritto nel Registro della Corte di Giustizia sotto il no. <u>788.563</u>	
Lussemburgo,	31-12-2007
Fax / E-mail: <u>14/12/07</u>	Per il Cancelliere <i>L. L...</i>
Depositato il: <u>24/12/07</u>	Maria Manuela Ferreira Amministratore principale

CT 41319/07

## CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

### OSSERVAZIONI

del **GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**, in persona dell'Agente designato per il presente giudizio, domiciliato presso l'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo

**nella causa C-394/07**

promossa ai sensi dell'art. 234 CE con ordinanza del 27 giugno 2007, depositata, in data 2 luglio 2007, dalla Corte d'appello di Milano - Italia

\*\*\* \*\* \*

1. Con l'ordinanza in epigrafe, è stato chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, sulla seguente questione pregiudiziale:

*“Se, sulla base della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1 della Convenzione di Bruxelles, il Giudice dello Stato richiesto del provvedimento di esecutività possa tenere conto del fatto che il Giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente all'adozione di un provvedimento di esclusione (debarment) nei termini sopra riferiti;*

*ovvero se l'interpretazione di detta disposizione, unitamente ai principi ricavabili dagli artt. 26 e segg. della Convenzione, circa il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito comunitario, osti a che il Giudice nazionale possa considerare lesivo dell'ordine pubblico, nell'accezione di cui all'art.27, punto 1, lo*

*svolgimento di un processo civile in cui una parte sia impedita nell'esercizio del diritto di difesa, in virtù di provvedimento di esclusione del Giudice, a ragione del mancato adempimento di un suo ordine".*

**\*\* \*\* \***

2. La Corte d'appello di Milano, chiamata a valutare l'esecutività in Italia di una sentenza inglese con la quale un cittadino svizzero è stato condannato al pagamento di ingenti somme di denaro a favore di due società canadesi, ha rilevato che il giudice inglese, a causa del mancato adempimento da parte del soccombente all'ordine del giudice di produrre una determinata documentazione (Mareva injunction), aveva emesso un provvedimento di "debarment", con il quale la parte, pur costituita, era stata esclusa dal processo, che "era proseguito, sino all'emanazione dei provvedimenti emessi dal giudice inglese, in forzata contumacia, senza permettere la produzione od illustrazione di una qualche difesa".

3. Premesso che ai sensi degli articoli 29 e 34, comma 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, è vietata la revisione nel merito della decisione straniera da parte del giudice richiesto del riconoscimento, la Corte di appello chiede alla Corte di giustizia se il principio di ordine pubblico interno, di cui all'articolo 27, n.1 della Convenzione di Bruxelles, debba essere interpretato nel senso di permettere, al giudice richiesto del riconoscimento, di negarlo quando la decisione da eseguire sia stata emessa all'esito di un giudizio nel quale alla parte sia stata negata la possibilità di produrre difese per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice.

4. Secondo i giudici remittenti il diritto di difesa occupa una posizione essenziale nello svolgimento dell'equo processo e deve essere considerato un diritto fondamentale, riconosciuto sia a livello internazionale, sia dalla Costituzione italiana.

5. Tale diritto potrebbe ritenersi leso ove, come nel caso del provvedimento inglese di “debarment”, l’esclusione della difesa non rappresenti una sanzione ragionevole e proporzionata rispetto al comportamento processuale della parte di mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del giudice.

\*\* \*\* \*

6. Ai sensi dell’art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, le decisioni di un altro Stato contraente non sono riconosciute “se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto”.

7. In proposito, occorre innanzi tutto stabilire se il diritto di difesa possa ritenersi un principio fondamentale generalmente riconosciuto di tal che la sua violazione integri in ogni caso una contrarietà all’ordine pubblico.

8. Un argomento in tal senso può essere tratto dallo stesso articolo 27 che, al n. 2, prevede quale altra causa ostativa al riconoscimento delle sentenze straniere, il fatto che la domanda giudiziale od un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile **perché questi possa presentare le proprie difese.**

9. Nel caso di specie, l’atto introduttivo era stato certamente notificato al convenuto, sebbene successivamente lo stesso sia stato relegato d’ufficio alla condizione di contumace - benchè per effetto di un suo comportamento processuale di inadempienza, sulla cui giustificabilità non pare possa in questa sede effettuarsi un sindacato - con la conseguente impossibilità di continuare ad esplicitare la propria attività difensiva nel corso del processo.

10. La limitazione anche parziale del diritto di difesa, diritto la cui salvaguardia è espressamente contemplata dal citato art. 27 n. 2 quale requisito essenziale perché una sentenza possa essere riconosciuta, può quindi certamente assumere rilievo nell’ambito dell’accertamento circa la contrarietà o meno all’ordine pubblico interno, proprio in ragione della centralità che lo connota.

11. Del resto, già l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, nell'enunciare il diritto ad un processo equo, contempla espressamente il diritto a disporre del tempo necessario per predisporre la difesa nonché il diritto a difendersi personalmente o con l'ausilio di un difensore.

12. Da ultimo, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata il 7 dicembre 2000 prevede, all'art. 47 recante diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, che "ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare".

13. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, va ricordato che, con l'adozione della legge 31 maggio 1995 n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, sono stati abrogati gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile che prevedevano il c.d. procedimento di delibazione, sempre necessario affinché una sentenza straniera potesse essere riconosciuta e fatta valere nel nostro ordinamento.

14. In ossequio ai principi della Convenzione di Bruxelles, informata all'esigenza di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in applicazione dell'art. 293 del Trattato CE (ex art. 220 del Trattato CEE), la richiamata legge n. 218/1995 ha introdotto un sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere in presenza di determinati requisiti, rendendo eccezionale ed eventuale l'ipotesi di verifica giurisdizionale della sussistenza dei requisiti stessi.

15. L'art. 67 dispone infatti che, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

16. Per tutti gli altri casi, l'art. 64 prevede che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun

16. Per tutti gli altri casi, l'art. 64 prevede che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: .... b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e **non sono stati violati i diritti essenziali della difesa**; ... g) le sue disposizioni **non producono effetti contrari all'ordine pubblico**.

17. Va sottolineato che, rispetto all'abrogato articolo 797 del codice di procedura civile, che prevedeva le condizioni per ottenere la delibazione della sentenza straniera in Italia, i requisiti elencati all'art. 64 della legge 218/1995 sono sostanzialmente identici salvo l'aggiunta, alla lettera b), dell'inciso "e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa", a dimostrazione del fatto che appare sempre più imprescindibile, alla luce dell'evoluzione del complesso delle norme comunitarie, ancorare il reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali al rispetto di un principio considerato essenziale ed inviolabile come quello del diritto di difesa.

18. Per quanto riguarda la giurisprudenza comunitaria, va ricordato che la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sulla necessità del rispetto del diritto di difesa, affermando che la compressione di tale diritto deve essere considerata lesione di un principio fondamentale del diritto comunitario (Sentenza Corte di Giustizia del 28 marzo 2000, Causa C-7/98, Krombach).

19. In tale sentenza, la Corte ha premesso che l'art. 27 della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato restrittivamente in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione (cfr. sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I-2237, punto 20, e C-7/98 Krombach, citata, punto 21) e che per quanto attiene più in particolare al ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, di cui all'art. 27, punto 1), della Convenzione, la

stessa deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21, e 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, Racc. pag. I-4943, punto 23).

20. Ciò detto, la Corte ha innanzitutto chiarito che sebbene gli Stati membri restino in linea di principio liberi di determinare, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della Convenzione di Bruxelles che, in virtù del principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario, deve essere applicata uniformemente in tutti gli Stati sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia ad essa riferita.

21. Nella citata sentenza, la Corte ha quindi precisato che il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico contenuta all'art. 27, punto 1 della Convenzione è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto leda un principio fondamentale.

22. In proposito, occorre rilevare che, vietando la revisione nel merito della decisione straniera, gli artt. 29 e 34, terzo comma della Convenzione non consentono che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l'esecuzione della detta decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia.

23. Nell'ordinamento italiano non esiste infatti una disposizione simile al "debarment" inglese, potendo il contegno omissivo delle parti o il loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate dal giudice costituire al più argomenti di prova a carico della parte che non ha ottemperato a detto ordine (articolo 116 del codice di procedura civile) senza tuttavia

comportare una conseguenza così grave come quella di essere praticamente escluso dal processo senza poter più esplicitare alcuna attività difensiva.

24. In base alla sentenza Krombach, quindi, per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, il riconoscimento potrebbe essere negato solo laddove sia riscontrabile una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto universalmente riconosciuto come fondamentale.

25. Nel caso affrontato, la Corte ha ritenuto che, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1) della Convenzione di Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un imputato perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere non essendo comparso personalmente.

26. A norma dell'articolo II del Protocollo relativo alla Convenzione di Bruxelles, infatti, la possibilità di farsi difendere senza comparire personalmente è accordata solo a coloro cui venga contestata "un'infrazione non volontaria".

27. La Corte invece ha ritenuto, nella citata decisione, che il rispetto dei diritti della difesa "**in qualsiasi procedimento**" promosso nei confronti di una persona che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (conformi sono anche le sentenze 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fissano, punto 39 e 24 ottobre 1996, causa C-32/95, Lisrestal, punto 21).

28. Infatti, se è vero che lo scopo della Convenzione è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, **questo obiettivo non può tuttavia essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa** (in questi esatti termini la sentenza Krombach, punto 43).

29. Pertanto, il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi.

30. Nel caso di specie, inoltre, non va trascurato che il riconoscimento delle medesime sentenze inglesi è stato negato da parte del giudice svizzero perché in contrasto con la Convenzione di Lugano, che ha esteso ad alcuni Paesi europei non comunitari quali la Svizzera l'applicabilità dei principi della Convenzione di Bruxelles.

31. Alla luce di quanto sopra, il Giudice nazionale richiesto dell'*exequatur* potrà valutare se l'istituto del "debarment", valutate tutte le circostanze, abbia comportato nella fattispecie una tale compressione del diritto di difesa da costituire una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto alla mancata ottemperanza all'ordine del giudice e da ritenersi quindi contraria all'ordine pubblico.

\*\* \* \* \*

Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il quesito nel senso che, sulla base della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1 della Convenzione di Bruxelles, il Giudice dello Stato richiesto del provvedimento di esecutività può tenere conto del fatto che il Giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente all'adozione di un provvedimento di esclusione quale il "debarment".

Roma, 14.12.2007

*Wally Ferrante*

*Avvocato dello Stato*

